

Associazione italiana biblioteche

Regolamento elettorale

(Sottoposto al parere vincolante del Collegio dei Probiviri)

In giallo le modifiche, quando non c'è il testo a fronte significa che l'articolo è invariato

<p><u>Art. 1</u></p> <p><i>Il voto degli associati per l'elezione dei componenti del Comitato esecutivo nazionale e del Collegio dei Probiviri viene espresso, a norma di quanto previsto dall'art. 18, ultimo comma, dello Statuto vigente e, salvo deliberazione contraria dell'Assemblea generale degli associati, a scrutinio segreto presso le sezioni regionali e attraverso il voto postale.</i></p>	<p><u>Art. 1</u></p> <p>Il voto degli associati per l'elezione dei componenti del Comitato esecutivo nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Comitato esecutivo regionale, viene espresso, a norma di quanto previsto dagli art. 17 e 18, ultimo comma, dello Statuto vigente e, salvo deliberazione contraria dell'Assemblea generale degli associati, a scrutinio segreto, in modalità telematica, o in via secondaria, su decisione del CEN, sentito il Collegio dei Probiviri, presso le sezioni regionali e/o mediante spedizione postale.</p> <p>La scelta della modalità di voto va fatta dal CEN, sentito il Collegio dei Probiviri, in modo tale da assicurare la massima partecipazione degli Associati con il minor impegno possibile di tempo e risorse finanziarie.</p>
<p><u>Art. 2</u></p> <p><i>Hanno diritto al voto, in occasione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie e delle elezioni alle cariche associative gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea.</i></p>	<p>Art.2 invariato</p>
<p><u>Art. 3</u></p> <p><i>Possono essere eletti alle cariche associative gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea generale, fatti salvi i casi d'incompatibilità.</i></p>	<p><u>Art. 3</u></p> <p>Possono essere eletti alle cariche associative gli associati in possesso dell'attestazione di qualificazione professionale e in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea generale, fatti salvi i casi d'incompatibilità.</p>

<p>Art. 4</p> <p><i>Preliminarmente all'Assemblea generale di cui all'art. 5 del presente regolamento, l'Assemblea regionale degli associati provvede a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>designare, tra gli associati di cui all'art. 3 del presente regolamento, anche appartenenti ad altre sezioni regionali, una rosa di tre candidati per il Comitato esecutivo nazionale e due per il collegio dei probiviri da presentare in occasione dell'Assemblea generale degli associati convocata per il rinnovo degli organi associativi;</i> • <i>prendere atto delle candidature formulate dagli associati di cui all'art. 3 del presente regolamento, iscritti alla Sezione, per il Comitato esecutivo regionale;</i> • <i>decidere il numero dei componenti del futuro CER, da un minimo di cinque a un massimo di sette, fermo restando che, in mancanza di indicazioni contrarie, detto numero s'intenderà fissato a sette componenti;</i> • <i>eleggere, fra gli associati di cui all'art. 3 del presente regolamento, iscritti alla Sezione, i cinque componenti (tre effettivi e due supplenti) della Commissione elettorale regionale.</i> 	<p>Art. 4</p> <p>Preliminarmente all'Assemblea generale di cui all'art. 5 del presente Regolamento, l'Assemblea regionale degli associati provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • designare, tra gli associati di cui all'art. 3 del presente regolamento, anche appartenenti ad altre sezioni regionali, una rosa di tre candidati per il Comitato esecutivo nazionale e due per il Collegio dei probiviri da presentare in occasione dell'Assemblea generale degli associati convocata per il rinnovo degli organi associativi; • prendere atto delle candidature formulate dagli associati di cui all'art. 3 del presente regolamento, iscritti alla Sezione, per il Comitato esecutivo regionale; • decidere il numero dei componenti del futuro CER, da un minimo di cinque a un massimo di sette, fermo restando che, in mancanza di indicazioni contrarie, detto numero s'intenderà fissato a sette componenti; • eleggere fra gli associati iscritti alla Sezione regionale, in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea generale e fatti salvi i casi d'incompatibilità: un rappresentante della Sezione che collabori con la Commissione elettorale centrale in caso di votazioni da effettuarsi mediante procedura telematica, ovvero, in caso di votazioni da effettuarsi presso la sede individuata dalla Sezione o per posta, cinque componenti (tre effettivi e due supplenti) della Commissione elettorale regionale.
---	---

k

<p>Art.5</p> <p><i>L'Assemblea generale degli associati convocata a cura del Presidente nei 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza del mandato degli organi associativi, per una data di almeno 30 (trenta) giorni antecedente la scadenza stessa, provvede:</i></p>	<p>5 Art. 5</p> <p>L'Assemblea generale degli associati convocata a cura del Presidente nazionale nei 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza del mandato degli organi associativi, per una data di almeno 30 (trenta) giorni antecedente la scadenza stessa, provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a prendere atto della presentazione, da parte delle sezioni regionali, delle candidature ai diversi organi associativi;
---	---

<p>1. a prendere atto della presentazione, da parte delle sezioni regionali, delle candidature ai diversi organi associativi;</p> <p>2. alla comunicazione del numero di componenti fissato dalle assemblee regionali per i rispettivi CER, fermo restando che, in mancanza di tale comunicazione, tale numero s'intende fissato a sette;</p> <p>3. all'individuazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento, della data in cui dovranno svolgersi, presso le sezioni regionali, le operazioni di voto ed entro la quale dovranno pervenire alle stesse i voti espressi per posta; tale data non potrà in ogni caso cadere prima del quarantacinquesimo giorno successivo all'Assemblea generale, né oltre il sessantesimo;</p> <p>4. alla comunicazione dell'elenco dei componenti delle diverse commissioni elettorali regionali;</p> <p>5. all'elezione dei cinque componenti (tre effettivi e due supplenti) della Commissione elettorale centrale, scelti fra tutti gli associati di cui all'art. 3 del presente regolamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> a prendere atto del numero di componenti fissato, dalle assemblee regionali per i rispettivi CER, fermo restando che, in mancanza di tale comunicazione, tale numero s'intende fissato a sette; all'individuazione delle date e orari di inizio e conclusione in cui dovranno svolgersi le operazioni di voto in modalità telematica. Tali date non potranno in ogni caso cadere prima del quarantacinquesimo giorno successivo all'Assemblea generale, né oltre il sessantesimo; all'elezione dei cinque componenti (tre effettivi e due supplenti) della Commissione elettorale centrale, scelti fra tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea generale e fatti salvi i casi d'incompatibilità. <ul style="list-style-type: none"> a prendere atto dei nomi dei referenti regionali alle operazioni di voto <p>In caso di votazioni da effettuarsi presso la sede individuata dalla Sezione o per posta, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'individuazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento, della data in cui dovranno svolgersi, presso le sezioni regionali, le operazioni di voto ed entro la quale dovranno pervenire alle stesse i voti espressi per posta; tale data non potrà in ogni caso cadere prima del quarantacinquesimo giorno successivo all'Assemblea generale, né oltre il sessantesimo; alla comunicazione dell'elenco dei componenti delle diverse commissioni elettorali regionali.
---	--

<p>Art. 6</p> <p>Entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea generale di cui all'art. 5 del presente regolamento, la Commissione elettorale centrale provvede alla verifica degli aventi diritto all'elettorato sia attivo che</p>	<p>Art. 6</p> <p>Entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea generale di cui all'art. 5 del presente regolamento, la Commissione elettorale centrale, con la collaborazione del Segretario generale e della Segreteria nazionale, provvede alla verifica degli aventi diritto all'elettorato sia attivo che passivo e ne</p>
--	--

passivo e ne trasmette l'elenco alle commissioni elettorali regionali, insieme a tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento del voto (schede, buste, verbali per lo spoglio, ecc.). Nei casi dubbi, la Commissione elettorale sottopone la questione circa l'elettorato attivo o passivo di un associato al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di funzionamento del Collegio; in tal caso, l'interessato può essere ammesso al voto o alla candidatura salvo parere del Collegio, che viene pronunciato nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta.

La Commissione elettorale centrale provvede inoltre ad inviare a tutti gli associati aventi diritto al voto il materiale necessario ed in particolare:

- *una scheda per il Comitato esecutivo nazionale*
- *una scheda per il Collegio dei probiviri*
- *una scheda per il Comitato esecutivo regionale*
- *le relative buste, con l'indicazione prestampata degli indirizzi ai quali rispedirle.*

Sarà inoltre cura della stessa Commissione ricordare a tutti gli associati il termine ultimo e perentorio entro il quale i voti espressi per posta dovranno pervenire alle sezioni, nonché luogo ed orari di apertura del seggio elettorale allestito presso ciascuna sezione.

trasmette l'elenco ai rappresentanti o, in caso di elezioni non in modalità telematica, alle commissioni elettorali regionali e in copia al CER. Nelle votazioni espresse mediante procedura telematica provvede a inoltrare agli associati le informazioni e le credenziali necessarie per esprimere il voto in forma anonima, dopo aver verificato l'affidabilità e l'adeguatezza delle funzionalità per la raccolta e lo spoglio dei voti e garantendo che le modalità di svolgimento assicurino le stesse garanzie e prerogative del voto svolto in presenza e che la piattaforma individuata rispetti le opportune caratteristiche di sicurezza dal punto di vista informatico, semplicità d'uso e trasparenza.

Nei casi dubbi, la Commissione elettorale centrale sottopone la questione circa l'elettorato attivo o passivo di un associato al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di funzionamento del Collegio; in tal caso, l'interessato può essere ammesso al voto o alla candidatura salvo parere del Collegio, che viene pronunciato nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta.

In caso di votazioni da effettuarsi presso la sede delle Sezioni o per posta, la Commissione elettorale centrale provvede a trasmettere alle commissioni elettorali regionali, oltre all'elenco degli aventi diritto all'elettorato sia attivo che passivo, tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento del voto (schede, buste, verbali per lo spoglio, ecc.) e provvede inoltre ad inviare a tutti gli associati aventi diritto al voto il materiale necessario ed in particolare:

- una scheda per il Comitato esecutivo nazionale
- una scheda per il Collegio dei probiviri
- una scheda per il Comitato esecutivo regionale
- le relative buste, con l'indicazione prestampata degli indirizzi ai quali rispedirle.

Sarà inoltre cura della stessa Commissione ricordare a tutti gli associati il termine ultimo e perentorio entro il quale i voti espressi per posta dovranno pervenire alle sezioni, nonché luogo ed orari di apertura del seggio elettorale allestito presso ciascuna sezione.

<p>Nella data fissata dall'Assemblea generale degli associati, presso ogni sezione regionale viene allestito un seggio elettorale, ove gli associati della Sezione possano esercitare il proprio diritto al voto ed al quale, entro le ore 12.00, dovranno pervenire i voti espressi per posta.</p> <p>Ciascun seggio, compatibilmente con le proprie specifiche esigenze, potrà osservare orari diversi, ma in ogni caso dovrà essere garantita un'apertura di almeno otto ore consecutive.</p>	<p>In caso di votazioni da effettuarsi presso la sede delle Sezioni o per posta, nella data fissata dall'Assemblea generale degli associati, presso ogni sezione regionale viene allestito un seggio elettorale, ove gli associati della Sezione possano esercitare il proprio diritto al voto ed al quale, entro le ore 12.00, dovranno pervenire i voti espressi per posta.</p> <p>Ciascun seggio, compatibilmente con le proprie specifiche esigenze, potrà osservare orari diversi, ma in ogni caso dovrà essere garantita un'apertura di almeno otto ore consecutive.</p>
---	---

<p>Art. 8</p> <p>Alle candidature alle cariche associative nazionali ed ai programmi dei candidati dovrà essere data opportuna pubblicità nel mese precedente la data delle elezioni, anche attraverso gli organi di stampa ed informazione sia cartacei che elettronici dell'Associazione.</p> <p>Ciascun associato potrà esercitare il diritto di voto recandosi direttamente al seggio elettorale costituito presso la propria sezione regionale nella data indicata per lo svolgimento delle elezioni o inviando per posta le schede compilate, che devono pervenire entro tale data.</p> <p>In particolare ciascun associato potrà esprimere:</p> <p>fino ad un massimo di cinque preferenze per il Comitato esecutivo nazionale;</p> <p>fino ad un massimo di tre preferenze per il collegio dei probiviri;</p> <p>fino ad un massimo di tre, quattro o cinque preferenze per il Comitato esecutivo regionale della sezione di appartenenza, a seconda che questo sia costituito, rispettivamente, da cinque, sei o sette componenti.</p> <p>Le preferenze dovranno essere espresse in forma autografa, indicando, salvo possibilità di omonimia, il cognome del candidato.</p> <p>Art. 9</p>	<p>Art. 8</p> <p>Alle candidature alle cariche associative, ai programmi dei candidati e alle date nelle quali esercitare il diritto di voto dovrà essere data opportuna pubblicità nel mese precedente la data delle elezioni, anche attraverso gli organi di stampa ed informazione dell'Associazione.</p> <p>In caso di votazione in modalità telematica ciascun associato potrà esercitare il diritto di voto tramite la consultazione elettorale che si svolgerà in più di una giornata in modo da garantire la più ampia possibilità di partecipazione.</p> <p>In caso di votazione da effettuarsi presso le sedi individuate dalla Sezione di appartenenza ciascun associato potrà esercitare il diritto di voto recandosi direttamente al seggio elettorale costituito presso la propria sezione regionale nella data indicata per lo svolgimento delle elezioni o inviando per posta le schede compilate, che devono pervenire entro tale data.</p> <p>Ciascun associato potrà esprimere:</p> <p>fino ad un massimo di cinque preferenze per il Comitato esecutivo nazionale;</p> <p>fino ad un massimo di tre preferenze per il Collegio dei probiviri;</p> <p>fino ad un massimo di tre, quattro o cinque preferenze per il Comitato esecutivo regionale della sezione di appartenenza, a seconda che questo sia costituito, rispettivamente, da cinque, sei o sette componenti.</p> <p>Le preferenze dovranno essere espresse in forma autografa, indicando, salvo possibilità di omonimia, il cognome del candidato.</p> <p>Art.9</p>
--	---

<p><i>Alla chiusura dei seggi, e comunque entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo, ciascuna commissione elettorale regionale dovrà nell'ordine provvedere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>allo spoglio dei voti per gli organi associativi nazionali pervenuti alla Sezione per posta o direttamente espressi presso il seggio, secondo il seguente ordine: Comitato esecutivo nazionale – Collegio dei probiviri;</i> • <i>allo spoglio dei voti per gli organi associativi regionali pervenuti alla Sezione per posta o direttamente espressi presso il seggio;</i> • <i>alla compilazione di relativi verbali, distinti per ciascun organo;</i> • <i>all'invio dei suddetti verbali per posta elettronica e per posta prioritaria, alla Commissione elettorale centrale presso la Segreteria nazionale dell'Associazione;</i> • <i>all'invio alla Segreteria nazionale dell'Associazione, per corriere o posta celere, dei plichi contenenti le schede votate e scrutinate, distinguendo quelle regolari da quelle annullate o contestate.</i> 	<p>In caso di votazione da effettuarsi mediante procedura telematica, alla chiusura delle operazioni di voto la Commissione elettorale centrale effettua lo scrutinio in modo centralizzato sia per le elezioni degli organi associativi nazionali sia per le elezioni dei CER, con la collaborazione dei rappresentanti delle Sezioni regionali.</p> <p>In caso di votazione da effettuarsi presso le sedi individuate dalla Sezione di appartenenza o per posta, alla chiusura dei seggi, e comunque entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo, ciascuna commissione elettorale regionale dovrà nell'ordine provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allo spoglio dei voti per gli organi associativi nazionali pervenuti alla Sezione per posta o direttamente espressi presso il seggio, secondo il seguente ordine: Comitato esecutivo nazionale – Collegio dei probiviri; • allo spoglio dei voti per gli organi associativi regionali pervenuti alla Sezione per posta o direttamente espressi presso il seggio; • alla compilazione di relativi verbali, distinti per ciascun organo; • all'invio dei suddetti verbali per posta elettronica e per posta prioritaria, alla Commissione elettorale centrale presso la Segreteria nazionale dell'Associazione; • all'invio alla Segreteria nazionale dell'Associazione, per corriere o posta celere, dei plichi contenenti le schede votate e scrutinate, distinguendo quelle regolari da quelle annullate o contestate.
--	---

<p>Art. 10 <i>Entro il quinto giorno successivo allo svolgimento delle elezioni la Commissione elettorale centrale, riunita presso la sede della Segreteria nazionale dell'Associazione, provvede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>alla verifica dei risultati comunicati dalle diverse commissioni elettorali regionali;</i> • <i>all'esame delle schede contestate o annullate;</i> 	<p>Art. 10 Allo scadere del termine previsto per le operazioni di voto la Commissione elettorale centrale, riunita presso la sede della Segreteria nazionale dell'Associazione, provvede:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) al conteggio dei voti complessivi riportati da ciascun candidato agli organi associativi nazionali e alla compilazione dei relativi verbali b) alla proclamazione dei nominativi eletti
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • al controllo, ove lo ritenga opportuno, anche a campione, delle altre schede regolarmente votate; • al conteggio dei voti complessivi riportati da ciascun candidato agli organi associativi nazionali; • alla proclamazione dei nominativi eletti e alla comunicazione dei risultati elettorali: • al Presidente nazionale e ai presidenti regionali uscenti; • agli organi di stampa e informazione sia cartacei che elettronici dell'Associazione; • ai candidati, sia eletti che non eletti; • alla convocazione della prima riunione del nuovo Comitato esecutivo nazionale e dei comitati esecutivi regionali, che dovranno aver luogo non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti. 	<p>c) alla comunicazione dei risultati elettorali: al Presidente nazionale e ai presidenti regionali uscenti; agli organi di stampa e informazione sia cartacei che elettronici dell'Associazione; ai candidati, sia eletti che non eletti;</p> <p>d) alla convocazione della prima riunione del nuovo Comitato esecutivo nazionale e dei comitati esecutivi regionali, che dovranno aver luogo non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti.</p> <p>In caso di votazione da effettuarsi presso le sedi individuate dalla Sezione di appartenenza o per posta la medesima Commissione provvede inoltre:</p> <p>e) alla verifica dei risultati comunicati dalle diverse commissioni elettorali regionali;</p> <p>f) all'esame delle schede contestate o annullate;</p> <p>g) al controllo, ove lo ritenga opportuno, anche a campione, delle altre schede regolarmente votate;</p>
---	--

Art. 11

Entro il trentesimo giorno successivo alla proclamazione è possibile contestare i risultati, con motivata richiesta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento del Collegio dei probiviri.

<p>Art. 12</p> <p>Le elezioni suppletive per la reintegrazione di componenti di un organo nei casi di cui al comma 4 dell'art. 25 dello Statuto seguono le stesse procedure previste per le elezioni ordinarie di quell'organo, eccetto quanto stabilito nei commi successivi.</p> <p>Non è richiesta la convocazione dell'Assemblea nazionale per la reintegrazione di singoli componenti un comitato esecutivo regionale, essendo a tale scopo sufficiente la convocazione entro 60 (sessanta) giorni dell'Assemblea regionale. In tal caso,</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli adempimenti di cui all'art. 6 del presente regolamento provvede, con il supporto della segreteria nazionale, la Commissione elettorale regionale; • ai riscontri di cui alle lettere a)-c) e alla proclamazione di cui alla lettera f) comma 1° dell'art. 10 del presente 	<p>Art. 12</p> <p>Le elezioni suppletive per la reintegrazione di componenti di un organo nei casi di cui al comma 4 dell'art. 26 dello Statuto seguono le stesse procedure previste per le elezioni ordinarie di quell'organo, eccetto quanto stabilito nei commi successivi.</p> <p>Non è richiesta la convocazione dell'Assemblea nazionale per la reintegrazione di singoli componenti un comitato esecutivo regionale, essendo a tale scopo sufficiente la convocazione entro 60 (sessanta) giorni dell'Assemblea regionale. In tal caso,</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli adempimenti di cui all'art. 6 del presente regolamento provvede, con il supporto della segreteria nazionale, la Commissione elettorale regionale; • ai riscontri di cui alle lettere a) e c) e alla proclamazione di cui alla lettera b) del comma 1° dell'art. 10 del presente regolamento provvede il Comitato esecutivo
--	---

<p><i>regolamento provvede il Comitato esecutivo nazionale nella prima seduta utile, e comunque entro il quindicesimo giorno successivo allo svolgimento delle elezioni;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>alle comunicazioni e alla convocazione di cui alla medesima lettera f) provvede il Presidente nazionale.</i> <p><i>Resta ferma la possibilità, ai sensi degli art. 13 comma 3° e 14 comma 1° dello Statuto, che l'Assemblea regionale deliberi di non far luogo alle elezioni suppletive, se il numero di componenti rimasti in carica è pari o superiore a cinque.</i></p> <p><i>Resta altresì ferma la possibilità, ai sensi del comma 1° dell'art. 25 dello Statuto e previo parere del Collegio dei probiviri, che l'Assemblea generale deliberi lo scioglimento di un comitato esecutivo regionale, o del Comitato esecutivo nazionale per l'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento dell'organo.</i></p> <p>In sede di elezioni suppletive, per uno stesso organo ciascun associato può esprimere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una preferenza, quando sia da eleggere un solo componente; • un numero di preferenze pari alla metà dei componenti da reintegrare, con approssimazione per eccesso quando gli stessi siano in numero dispari. 	<p>nazionale nella prima seduta utile, e comunque entro il quindicesimo giorno successivo allo svolgimento delle elezioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle comunicazioni e alla convocazione di cui al medesimo comma, lettera c) provvede il Presidente nazionale. <p>Resta ferma la possibilità, ai sensi degli art. 13 comma 3° e 14 comma 1° dello Statuto, che l'Assemblea regionale deliberi di non far luogo alle elezioni suppletive, se il numero di componenti rimasti in carica è pari o superiore a cinque.</p> <p>Resta altresì ferma la possibilità, ai sensi del comma 1° dell'art. 26 dello Statuto e previo parere del Collegio dei probiviri, che l'Assemblea generale deliberi lo scioglimento di un comitato esecutivo regionale, o del Comitato esecutivo nazionale per l'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento dell'organo.</p> <p>In sede di elezioni suppletive come previsto al comma 1, per uno stesso organo ciascun associato può esprimere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una preferenza, quando sia da eleggere un solo componente; • un numero di preferenze pari alla metà dei componenti da reintegrare, con approssimazione per eccesso quando gli stessi siano in numero dispari.
---	--

Art. 13

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore non appena avvenuta la sua approvazione.